



A.C. CUNEO **SERVIZI**
S.r.l.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

(Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2018)

SOMMARIO

| | | |
|---|---|---------|
| Art. 1 | Finalità e Principi generali | Pag. 3 |
| <i>TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA</i> | | |
| Art. 2 | Ambito di applicazione | Pag. 3 |
| Art. 3 | Presupposti | Pag. 4 |
| Art. 4 | Competenza | Pag. 5 |
| Art. 5 | Conferimento degli incarichi a mezzo della trattativa diretta | Pag. 5 |
| Art. 6 | Conferimento degli incarichi attraverso indagine di mercato | Pag. 5 |
| Art. 7 | Conferimento degli incarichi attraverso procedura comparativa | Pag. 6 |
| Art. 8 | Esclusioni | Pag. 8 |
| Art. 9 | Liquidazione del compenso | Pag. 8 |
| Art. 10 | Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico | Pag. 8 |
| <i>TITOLO II IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE</i> | | |
| Art. 11 | Ambito di applicazione | Pag. 9 |
| Art. 12 | Conferimento di incarico di assistenza legale | Pag. 9 |
| Art. 13 | Formalizzazione degli incarichi | Pag. 10 |
| Art. 14 | Compensi | Pag. 10 |
| Art. 15 | Pareri legali | Pag. 10 |
| Art. 16 | Recupero crediti | Pag. 11 |
| Art. 17 | Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi | Pag. 11 |
| Art. 18 | Pubblicità degli incarichi | Pag. 11 |
| Art. 19 | Norme finali e di rinvio | Pag. 12 |
| Art. 20 | Trattamento dei dati | Pag. 12 |
| Art. 21 | Entrata in vigore | Pag. 12 |

Art. 1 Finalità e principi generali

1) Il presente regolamento disciplina, le procedure per il conferimento da parte della Società A.C. Cuneo Servizi Srl, società a totale partecipazione pubblica, di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza (ivi compresi gli incarichi di assistenza legale di cui al Titolo II del Presente Regolamento) ed intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate in ambito nazionale, ai principi di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità.

2) Le norme di riferimento cui ci si richiama principalmente il presente Regolamento sono:

a) l'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001, per analogia a quanto previsto per le Amministrazioni pubbliche e comunque in via di autovincolo;

b) l'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

3) A.C. Cuneo Servizi Srl, pertanto, nella piena adesione ai principi sopra richiamati si impegna ad adottare le necessarie misure per il contenimento della spesa secondo i principi di prudenza e corretta gestione finanziaria.

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Art. 2 – Ambito di applicazione

1) Ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, le disposizioni di seguito enunciate si applicano alle ipotesi di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, da individuarsi secondo le definizioni di seguito indicate:

a) **INCARICHI DI STUDIO:** devono intendersi gli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio il cui corretto svolgimento determina la predisposizione da parte del professionista di una relazione scritta nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

b) **INCARICHI DI RICERCA:** devono intendersi gli incarichi aventi ad oggetto un'attività di approfondimento e ricerca, secondo un programma preventivamente definito ed individuato dalla Società. Anche in questo caso l'incarico presuppone la redazione di un documento scritto.

c) **CONSULENZE:** devono intendersi quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, di una valutazione o di un giudizio, ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.

Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti anche a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria.

Art. 3 Presupposti

1) A.C. Cuneo Servizi può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenza cui non possa far fronte con personale in servizio, ovvero per inesistenza all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi. L'inesistenza o l'insufficienza delle risorse disponibili all'interno della società per far fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento ed evidenziate nel provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura di selezione.

2) Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito. Pertanto, si prescinde dal requisito della "comprovata specializzazione universitaria" solo in caso di stipula di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, con riferimento all'oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea.

3) Ai fini del conferimento dell'incarico il soggetto dovrà dichiarare:

- a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Di godere dei diritti civili e politici;
- c) Di non avere riportato condanne penali, ovvero in caso di condanna penale, essere stato riabilitato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito;
- f) Che non sussistono divieti a contrarre con le Pubbliche amministrazioni;
- g) Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi sia nei confronti della società che dell'Ente controllante;

4) Gli incarichi non possono avere una durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale possono essere soggetti a proroga o rinnovo espresso, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso e per un periodo non superiore ad un anno.

5) Nello stesso atto di incarico vengono quindi indicati:

- a) Durata e luogo;
- b) Oggetto della prestazione;
- c) Compenso per la prestazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo si opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 4 Competenza

1) In conformità allo Statuto della Società sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 conferimento degli incarichi a mezzo della trattativa diretta

1) I soggetti di cui all'art. 4 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali, in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli successivi, fermo restando comunque il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni di natura artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- e) per altri incarichi, il cui importo al netto dell'IVA, se dovuta, non sia superiore a € 1.000,00.

Art. 6 conferimento degli incarichi attraverso indagine di mercato

1) Per il conferimento di incarichi il cui corrispettivo sia superiore ad €. 1.000,00 ed inferiore ad €. 3.000,00, al netto IVA se dovuta, la società individua l'incaricato attraverso un'indagine di mercato, espletata attraverso la trasmissione di lettera di invito ad almeno tre soggetti provvisti dei requisiti generali di cui ai precedenti articoli, previo provvedimento del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente, nel quale devono essere indicate le motivazioni del ricorso a soggetto esterno, oltre agli altri elementi quali: durata e luogo della prestazione, compenso massimo per la prestazione.

2) La lettera di invito dovrà pertanto contenere i seguenti elementi minimi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;

- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - g) il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i curricula;
 - h) il termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
 - i) i criteri attraverso i quali avverrà la valutazione delle offerte.
- 2) La società provvede alla valutazione delle offerte, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte queste ultime desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto di incarico, la tempistica di realizzazione, nonché il prezzo offerto. L'incarico viene conferito al candidato la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente migliore anche rapportando la qualità al prezzo.

Art. 7 conferimento degli incarichi attraverso procedura comparativa

- 1) Per il conferimento di incarichi il cui corrispettivo sia superiore ad €. 3.000,00, al netto IVA se dovuta, la società individua l'incaricato attraverso procedura comparativa pubblica, espletata attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ente controllate, nell'apposta sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla società, di avviso di selezione in cui dovrà essere indicato:
- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) I punteggi massimi attribuibili alla valutazione dei singoli elementi di cui al punto 8 del presente articolo;
 - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - g) modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - h) termine di chiusura della procedura comparativa.
- 2) L'avviso di selezione deve essere pubblicato sul sito web di cui sopra per almeno 15 giorni, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità.

- 3) All'esame delle domande di partecipazione alla selezione provvede una Commissione di valutazione ("Commissione"), composta da tre componenti dotati di comprovata competenza ed esperienza di volta in volta designati anche tra soggetti esterni alla Società.
- 4) La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Della Commissione non possono far parte i componenti del Consiglio di Amministrazione, né coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche politiche, o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni o Organizzazioni Sindacali in genere o associazioni professionali. Non possono far parte della commissione altresì i componenti aventi un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con i singoli candidati.
- 6) Prima dell'insediamento i componenti della Commissione dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'incarico ricevuto così come previsto dalle disposizioni normative vigenti. L'incompatibilità, iniziale o sopravvenuta determina la decadenza dall'incarico. Lo stesso incarico verrà revocato con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti della stessa e può avvalersi di un segretario, da nominarsi tra i dipendenti della Società.
- 8) La Commissione provvede alla verbalizzazioni delle decisioni assunte, dei risultati della procedura comparativa, nonché di ogni altra circostanza di rilievo che si verifichi durante tutto l'iter della procedura.
- 9) La Commissione procede alla valutazione delle offerte e dei curricula validamente presentati sulla base dei seguenti criteri: a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; d) riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso; e) ulteriori elementi legati alla specificità della società; f) esito dei colloqui e delle prove specifiche, nel caso in cui la Commissione decida di integrare la valutazione delle offerte e dei curricula con quest'ultimo requisito.
- 10) La Commissione procede alla valutazione di cui sopra, attribuendo ad ogni singolo criterio di valutazione un punteggio.
- 11) La società provvederà ad affidare l'incarico al soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.
- 12) La società renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web dell'Ente controllante nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla società.

Art. 8 Esclusioni

1) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché Commissioni previste dalla legge.

Art. 9 Liquidazione del compenso

1) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non sono ammesse anticipazioni.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1) Il responsabile del procedimento individuato dalla società verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento individuato dalla società può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può comunicare alla Società la necessità di risolvere il contratto per inadempienza.

3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento individuato dalla società può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4) Il responsabile del procedimento individuato dalla società verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 11 Ambito di applicazione

1) Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna della società sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

Art. 12 Conferimento di incarico di assistenza legale

1) L'affidamento dell'incarico di assistenza legale (professionista del libero Foro), avviene tenendo conto dei titoli professionali, dei tempi di espletamento dell'incarico, del compenso richiesto. La Società opera affidamenti in tale ambito secondo i principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, territorialità, affidabilità e rotazione. Dette qualità dovranno risultare da apposito Curriculum vitae e professionale.

2) L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione, il termine entro il quale la stessa deve essere assolta, il relativo compenso nonché tutti gli altri elementi ritenuti essenziali.

3) Per gli affidamenti con compenso fino ad €. 2.000,00, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, è possibile conferire l'incarico mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più professionisti.

4) La società può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in via diretta anche quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico: a) in casi di particolare urgenza tenuto conto dei termini processuali decadenziali e prescrizionali di legge che non consentano il ricorso alle procedure comparazione di offerte; c) per materie che rivestano particolare urgenza e complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale della società od alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale.

5) Per gli affidamenti con compenso superiore a € 2.000,00, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, la società procede a pubblicare sul sito web dell'Ente controllante nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla società, un avviso di selezione, in cui sono indicati l'oggetto e il valore della controversia se disponibile, i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, i termini per la presentazione delle offerte e le modalità di selezione dell'aggiudicatario. L'incarico viene affidato al professionista secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilito nell'avviso dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla specialità della materia oggetto del contenzioso, alle ricadute sulla società, alla natura giuridica delle parti in causa. Nel caso in cui si utilizzi il criterio del minor prezzo, a parità di offerta economica, la scelta del professionista avviene mediante sorteggio pubblico, alla data e nel luogo stabiliti nell'avviso di selezione.

Art. 13 Formalizzazione degli incarichi

- 1) I professionisti individuati ricevono l'incarico formale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società che deve contenere, tra l'altro, la previsione dell'obbligo per il legale incaricato: a) di aggiornare costantemente la società sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.); b) di specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 14; c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto; d) della stretta osservanza del codice deontologico.
- 2) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- 3) Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Art. 14 Compensi

- 1) I compensi saranno determinati, nel rispetto del principio di economicità, con riferimento ai valori minimi dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014, con possibilità di aumento fino al limite massimo del 20% del valore in relazione all'urgenza, all'importanza, alla natura e alla complessità del caso. Il professionista pertanto dovrà presentare un preventivo dettagliato in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla conclusione dell'incarico stesso; essi varranno per l'intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.
- 2) Con proprio provvedimento, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre modifiche alle condizioni tariffarie previste dal presente articolo che dovessero rendersi necessarie a seguito di innovazioni normative o di mercato della disciplina tariffaria forense.
- 3) I predetti compensi saranno applicati anche ai professionisti esterni incaricati di rappresentare e tutelare gli interessi della società in tutte le liti stragiudiziali.

Art. 15 Pareri legali

- 1) Per acquisire pareri legali, la società può rivolgersi a professionisti altamente qualificati.
- 2) Per affidamenti fino ad €. 700,00 escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, è possibile conferire l'incarico mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di tre o più professionisti.
- 3) Per affidamenti superiori ad €. 700,00 escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, occorrerà procedere con l'interpello di almeno tre professionisti di qualificata specializzazione.

4) L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.

5) L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione, il termine entro il quale la stessa deve essere assolta ed il relativo compenso.

Art. 16 Recupero crediti

1) La Società può affidare incarichi di patrocinio legale di durata prestabilita per il recupero dei suoi crediti.

2) A tal fine, la Società procederà alla scelta del professionista attraverso apposita selezione che disciplinerà tutte le relative procedure.

3) Il relativo avviso, sarà pubblicato sul sito web istituzionale o attraverso mezzi che non comportino spese.

Art. 17 Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi

1) A.C. Cuneo Servizi Srl è sollevata, dal soggetto incaricato, di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

2) Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Titolo possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività professionale.

3) Gli incarichi possono essere revocati, altresì, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere l'incarico o per violazione degli obblighi contrattuali. La revoca dell'incarico è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato.

Art. 18 Pubblicità degli incarichi

1) La società in ottemperanza alla normativa vigente e futura in materia di adempimenti pubblicitari per la trasparenza, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico pubblicherà sul sito web dell'Ente controllante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla società, gli atti di incarico affidati nonché tutti gli altri elementi così come richiesti dalle disposizioni legislative.

Art. 19 Norme finali e di rinvio

1) Ogni aggiornamento del presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.C. Cuneo Servizi Srl.

2) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Art. 20 Trattamento dei dati

1) I dati e le informazioni che la Società riceve in occasione di tutte le fasi della procedura di affidamento dell'incarico, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e futura in tema di Privacy, trattamento e protezione dei dati personali.

Art. 21 Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento sostituisce il previgente Regolamento ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società A.C. Cuneo Servizi S.r.l.

2) Il Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Automobile Club Cuneo, nella sezione "Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – società in *house* dell'Automobile Club Cuneo".